

## Iter procedurale: dall'introduzione del libello alla sentenza

Il quadro normativo essenziale di riferimento è presentato dalle norme contenute nel Codice di Diritto Canonico del 1983, dall'Istruzione del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi *Dignitas Connubii* del 2005 e dal Motu Proprio di Papa Francesco *Mitis Iudex Dominus Iesus* del 2015 (a questi testi normativi ci si riferirà – in questo articolo e in tutte le altre pagine del sito – citandone rispettivamente gli acronimi 'C.D.C.', 'D.C.' e 'M.I.D.I.').

Preliminare al processo è la consulenza pregiudiziale. Tale consulenza ha lo scopo di:

- verificare la sussistenza di un fondamento giuridico, tecnicamente definito *fumus boni iuris* (cioè fumo, parvenza di buon diritto), la cui presenza è condizione necessaria per poter iniziare un procedimento di nullità matrimoniale;
- individuare gli eventuali capi di nullità;
- fornire il necessario supporto per la preparazione del libello e per le informazioni utili a reperire i documenti da allegare al medesimo.

Le fasi che compongono il processo sono sostanzialmente quattro: la fase introduttoria, la fase istruttoria, la fase dibattimentale e la fase decisoria.

La fase introduttoria comprende:

Individuazione del Tribunale competente a trattare la causa di nullità del matrimonio, di norma quello del luogo della celebrazione del matrimonio, o del domicilio o quasi-domicilio di una o di entrambe le parti, oppure del luogo in cui si deve raccogliere la maggior parte delle prove (canoni 1672 e 1673 del C.D.C. e articoli 8-21 della D.C.);

Presentazione del libello da parte di uno dei coniugi (che è 'parte attrice') o anche di entrambi, qualora intendessero avanzare insieme la richiesta di nullità con il 'libello congiunto'. Il libello è fondamentale anzitutto perché «il Giudice non può prendere in esame alcuna causa se non gli venga presentata domanda da parte di chi [...] ha il diritto di impugnare il matrimonio» (articolo 114 della D.C. e canone 1501 del C.D.C.); in secondo luogo perché esso, tra l'altro, deve contenere, «anche se non necessariamente con parole tecnicamente precise, la ragione della domanda e cioè il capo o i capi di nullità per i quali il matrimonio è impugnato» (articolo 116 § 1 n.2 della D.C.), indicando, «almeno sommariamente, su quali atti e su quali mezzi di prova l'attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce» (articolo 116 § 1 n.3 della D.C. e canone 1504 n.2 del C.D.C.). Le ragioni che andranno a costituire i capi di nullità devono necessariamente riferirsi al periodo antecedente la celebrazione delle nozze. Gli eventi e le circostanze avvenute in costanza di matrimonio aiuteranno nella ricerca della verità processuale.

Citazione in giudizio dell'altro coniuge (che è "parte convenuta"), atto con il quale l'istanza comincia ad essere pendente (articolo 129 della D.C.), e contestuale designazione da parte del Vicario Giudiziale del Difensore del vincolo (articolo 118 della D.C.);

Concordanza del dubbio, cioè la determinazione e la fissazione, da parte del Vicario Giudiziale, dei motivi giuridici (peraltro modificabili nel corso del processo, ai sensi del canone 1513 § 3 del C.D.C. e dell'articolo 136 della D.C.) per i quali si domanda la nullità e sui quali, dunque, si dovrà indagare. La formula del dubbio, infatti, «determina la materia che deve essere oggetto dell'indagine» (articolo 160 della D.C.) e la sentenza dovrà rispondere su tali capi. Contestualmente alla formulazione del dubbio, il Vicario Giudiziale costituisce il Collegio giudicante, formato da tre Giudici, di cui uno è il Presidente di Turno. A lui spetta designare il ponente tra i Giudici che compongono il Collegio; il Giudice Ponente, o relatore, può svolgere l'istruttoria

della causa, deve fare la relazione della causa nella riunione dei Giudici, deve scrivere la decisione sotto forma di risposta al dubbio proposto e deve redigere per iscritto la sentenza (cf. D.C., art. 47).

La fase istruttoria, nel corso della quale vengono raccolte, sotto la guida del Giudice, le prove, che possono essere «di qualsiasi genere, sempre che esse appaiano utili per la decisione della causa e siano lecite» (articolo 157 § 1 della D.C.). Le prove vengono proposte dalle parti, private e pubbliche, o anche cercate e acquisite d'ufficio dal Giudice. Tali prove sono costituite dalla deposizione delle parti e dei testimoni, da eventuali prove documentali, da perizie (di parte e/o d'ufficio) e da presunzioni.

La fase dibattimentale, che, nell'ordine, contempla:

La pubblicazione degli atti (canone 1598 § 1 del C.D.C. e articolo 229 § 1 della D.C.), con la quale, tramite un Decreto del Giudice, viene data facoltà alle parti, ai loro Avvocati e al Difensore del vincolo di prendere visione degli atti istruttori, con un effettivo esercizio del diritto di difesa. Durante tale fase possono essere avanzate dagli aventi diritto ulteriori richieste istruttorie, la cui utilità (e/o fondatezza) sarà valutata dal Giudice (articolo 236 della D.C.);

La conclusione in causa, sancita con apposito Decreto emesso dal Giudice nel momento in cui ritiene che la causa sia stata sufficientemente istruita. In questa fase del processo le parti, generalmente tramite gli avvocati, espongono per iscritto, con facoltà di replica, le proprie argomentazioni a favore della dichiarazione di nullità o contro la medesima (articoli 243-245 della D.C.).

La fase decisoria coincide con la riunione del Collegio dei tre Giudici, i quali possono dichiarare la nullità del matrimonio solo se hanno raggiunto, almeno a maggioranza, la certezza morale della stessa, ossia quando «resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, tanto in diritto quanto in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario» (articolo 247 § 2 della D.C.). Da annotare che il numero dei Giudici componenti il Collegio può essere elevato a cinque dal Moderatore del Tribunale nelle cause più difficili o di maggiore importanza (canone 1425 § 2 del C.D.C.).

La relazione della sentenza, debitamente motivata in diritto e in fatto, deve essere redatta dal Giudice entro un mese dalla decisione collegiale. È possibile che il Tribunale, qualora vi fossero fondate ragioni di ritenere che possa sussistere o ripresentarsi la situazione che ha determinato la nullità del matrimonio, decida di apporre il divieto a passare a nuove nozze ad una o ad ambedue le parti in causa, inconsulto Ordinario o inconsulto Tribunali. Tale divieto può essere in seguito rimosso previa consultazione dell'Ordinario del luogo del domicilio della parte richiedente la rimozione di detto divieto (articolo 251 della D.C.).

La Relazione della sentenza, una volta redatta dal Giudice relatore e sottoscritta da tutti i componenti del Collegio giudicante e dal Cancelliere del Tribunale, deve essere pubblicata e notificata alla parte attrice, alla parte convenuta e al Difensore del vincolo, i quali hanno 15 (quindici) giorni di tempo dall'avvenuta notifica per presentare formale appello al Tribunale di secondo grado o al Tribunale della Rota Romana. In caso contrario, la sentenza diviene automaticamente definitiva ed esecutiva. Prima della pubblicazione, la sentenza non ha alcun valore, neppure se il suo dispositivo, su autorizzazione del Giudice, fosse stato reso noto alle parti (Cfr. D.C., art. 257 e can. 1614 del C.D.C.).

La parte che si sentisse gravata dall'esito della sentenza può interporre appello.

## **Appello**

L'abolizione dell'obbligo della doppia decisione conforme non comporta necessariamente che, a seguito di un pronunciamento affermativo circa la nullità del matrimonio, si possa passare automaticamente a nuove nozze. Infatti, rimane salvo il diritto della parte, che non si ritiene soddisfatta della decisione, di appellare al tribunale superiore contro la decisione del Giudice.

Pertanto, sia in caso di sentenza affermativa che dichiari nullo il matrimonio, sia in caso di sentenza negativa che ne attesti la validità, la parte, che dissente da quanto deciso dai Giudici con sentenza, può presentare appello contro la medesima decisione.

Se invece le parti interessate non appellano, la decisione del Tribunale, trascorsi i termini di legge, diviene esecutiva. La Cancelleria del Tribunale, dopo aver emesso il decreto di esecutività, provvede all'invio della documentazione all'Ordinario per la trascrizione nei registri di battesimo e di matrimonio. Solo dopo, le parti che lo desiderano possono accedere a nuove nozze. Ovviamente, se nella sentenza si fa menzione di un divieto (che può essere di due tipi: inconsulto Ordinario oppure inconsulto Tribunali), il passaggio a nuove nozze non è consentito prima che l'Ordinario del luogo o il Tribunale non decidano in merito alla sua rimozione.

Quali sono i tempi per appellare?

La decisione di appellare deve essere dichiarata al Tribunale che ha emesso la sentenza entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della notizia della pubblicazione della sentenza; nel caso in cui si lasciasse trascorrere questo periodo, senza presentare la dichiarazione di appello, tale diritto viene perduto per quanto riguarda l'interposizione presso il Tribunale naturale di appello.

Al Tribunale d'appello prescelto è necessario presentare una richiesta più completa, tecnicamente definita "prosecuzione d'appello", entro un mese dalla presentazione della dichiarazione di appello, corredandola con le ragioni a sostegno della contestazione della sentenza e dell'interposizione dell'appello stesso. Tale procedura, normalmente, viene eseguita con l'ausilio di un legale, fatta comunque salva la facoltà della parte appellante di procedere autonomamente.

Se l'appello rispetta le caratteristiche fondamentali suddette, il processo continua e la trascrizione dell'esito della sentenza e la conseguente possibilità di passare a nuove nozze rimangono sospese.

N.B.: La sola ricezione della notifica della sentenza affermativa non è sufficiente, come sopra accennato, per accedere a nuove nozze, pertanto non è consigliabile procedere ad una programmazione delle stesse prima che sia trascorso il termine entro il quale la controparte ha facoltà di presentare appello avverso la decisione del Tribunale.

## **Delibazione della sentenza in foro civile**

Eventuale efficacia della sentenza canonica in ambito civile

In ordine alla delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale ai fini del conseguimento degli effetti civili da parte dei Tribunali di Corte d'Appello italiani (secondo le norme del Concordato dell'11 febbraio 1929 e del Protocollo Aggiuntivo del 18 febbraio 1984), le parti potranno chiedere la relativa autorizzazione al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Se tra i due coniugi è già intervenuta una sentenza civile di divorzio, non si pone concretamente il problema dell'efficacia della sentenza canonica ai fini civili, perché è già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, è possibile contrarre un nuovo matrimonio concordatario, valido sia di fronte alla Chiesa sia di fronte allo Stato.

Se invece non c'è una sentenza civile di divorzio, per contrarre un nuovo matrimonio concordatario è necessario uno specifico passo successivo (definito tecnicamente delibazione), affinché siano riconosciuti gli effetti civili dell'eventuale dichiarazione di nullità, passo da compiersi presso la Corte d'Appello e non di competenza del Tribunale Ecclesiastico.